



CAPITOLATO SPECIALE D'ONERI

PROCEDURA APERTA, A LOTTI SEPARATI, PER L'AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI BAR RISTORO PRESSO GLI EDIFICI DELL'UNIVERSITÀ DEL SALENTO PER CINQUE ANNI

Art. 1 - Oggetto del contratto

1. 1. L'Università del Salento in esecuzione del D.R. 11 novembre 2014 n. 1208 intende affidare in concessione, ai sensi dell'articolo 30 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i., la gestione, per cinque anni, del servizio bar in alcune sedi universitarie tramite procedura aperta divisa in quattro lotti separati da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ex articolo 83 del medesimo decreto:

- Lotto 1) ECOTEKNE – Codice CIG: 60112700EF
- Lotto 2) LA STECCA – Codice CIG: 6011305DCD
- Lotto 3) EX COLLEGIO FIORINI – Codice CIG: 60113112C4
- Lotto 4) EX CODACCI PISANELLI, – Codice CIG: 6011327FF4

2. La concessione ha, quindi, ad oggetto lo svolgimento del servizio Bar, in locali messi a disposizione dall'Università del Salento come risultanti dalle allegate planimetrie (All.), **da parte dei soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalle vigenti leggi in materia di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande.**

Art. 2 – Inizio e durata del servizio

1. Il servizio riferito ad ogni singolo lotto avrà la durata di cinque anni, a partire **dal 2 marzo 2015 o dalla data di effettivo avvio del servizio indicata nel contratto ovvero successivamente determinata dalle Parti.**

2. Nelle more dell'espletamento di una nuova procedura di gara, l'affidamento potrà essere prorogato, per un periodo massimo di un anno alle medesime condizioni contrattuali, , previa comunicazione che sarà inviata al concessionario non oltre trenta giorni prima della scadenza del contratto mediante lettera raccomandata A.R. o a mezzo PEC. Il gestore è obbligato a garantire le prestazioni di cui al presente capitolato, alle medesime condizioni, fino all'individuazione del nuovo contraente.

3. Le ditte partecipanti sono tenute ad effettuare obbligatoriamente un sopralluogo del/i locale/i secondo le modalità indicate nel disciplinare di Gara al fine di avere esatta contezza della situazione di fatto presupposto per la formulazione dell'offerta.

Art. 3 – Destinatari del servizio

1. L'utilizzo del suddetto servizio è riservato agli studenti, ai professori, ai ricercatori, al personale tecnico-amministrativo, ai borsisti, agli assegnisti, ai titolari di contratti di prestazioni d'opera, ai visitatori dell'Università nonché nei confronti degli interessati alle attività svolgentesi nelle varie strutture ubicate nelle sedi universitarie.

2. L'amministrazione, pertanto, non può quantificare il bacino di utenza del servizio dal momento che qualunque dato potrebbe risultare fuorviante per i partecipanti alla gara. L'impossibilità di quantificazione è valutata dalla ditta partecipante alla gara come una delle componenti di rischio di impresa a carico del gesto.

3. La ditta affidataria del servizio bar erogherà le proprie prestazioni al pubblico, assumendosi il rischio della gestione dello stesso servizio e remunerandosi presso gli utenti mediante la riscossione del prezzo.

Trattandosi di un servizio facoltativo, la ditta aggiudicataria non potrà avanzare alcuna richiesta o pretesa, né richiedere modifiche del contratto relativamente all'affluenza degli utenti.

Art. 4 – Gestione e modalità di svolgimento del Servizio

1. Il rapporto di gestione del bar verrà disciplinato dalle disposizioni contenute nel presente capitolato speciale d'oneri, nel contratto che sarà stipulato, nell'offerta tecnica e nell'offerta economica formulate in sede di gara.
2. Le modalità operative di esecuzione del servizio, compresa la gestione dei locali, dovranno essere conformi alle vigenti norme di sicurezza.
3. In ogni caso il servizio bar, sarà svolto nel pieno rispetto della normativa vigente riguardante la conduzione di esercizi di somministrazione al pubblico di bevande e prodotti alimentari.
4. Il servizio bar dovrà essere svolto dal concessionario con professionalità e a regola d'arte nel pieno rispetto delle norme igienico-sanitarie vigenti, sia per la qualità delle materie prime utilizzate che per le modalità di esecuzione delle procedure gestionali richieste, nonché delle garanzie sulla continuità del servizio.
8. Il concessionario dovrà assicurare il servizio bar tutti i giorni lavorativi dal lunedì al venerdì dalle ore 08.00 alle ore 18.00 e nella giornata di sabato dalle ore 08.00 alle ore 13.00.
9. In occasione di emergenze e di eventi di natura straordinaria, il servizio dovrà, comunque, essere garantito oltre l'orario convenuto, per tutto il tempo necessario che sarà concordato con l'amministrazione.
10. L'orario potrà essere modificato, in accordo fra le parti, in vigenza di contratto, valutate le effettive necessità del servizio.
11. Le eventuali chiusure per periodi feriali dovranno essere preventivamente concordate ed autorizzate dall'Università.
12. La ditta affidataria, al fine di garantire la continuità e regolarità del servizio, dovrà assicurare la presenza di personale adeguato, sia per numero che per qualifica.
13. Il personale impiegato dovrà essere in regola con le norme igienico-sanitarie ed assicurativo-previdenziali.

Art. 5 – Generi di consumo e Lista prodotti

1. Il bar deve essere fornito di una vasta gamma di generi di consumo in quantità sufficienti a soddisfare l'utenza assicurando lo svolgimento del servizio.
2. Il concessionario dovrà, in ogni caso, garantire generi di consumo di buona qualità commerciale, comprendendo anche un assortimento delle marche più note.
3. I prodotti per i quali dovrà essere garantita la vendita al prezzo indicato al ribasso in offerta sono:
 - Caffè;
 - Caffè decaffeinato;
 - Caffè d'orzo;
 - Cappuccino;
 - Brioches grande;
 - Pizzette/trancio pizza;
 - Bottiglietta acqua minerale piccola (ml 500);
 - Succhi frutta bottiglia o altro contenitore monodose (ml 200)
4. I prodotti previsti nella lista di cui al comma 3 dovranno essere disponibili a richiesta degli utenti e, in caso di indisponibilità, dovrà essere servito, a pari prezzo, analogo prodotto di pari o superiore qualità.
5. E' fatto divieto di vendita di super alcolici.

Art. 6 – Locali e impianti

1. Per tutta la durata del contratto l'Università mette a disposizione del Concessionario del servizio bar, nello stato in cui si trovano al momento della consegna, il/ locali e gli arredi ed attrezzature ivi eventualmente ubicate come risultanti da apposito verbale di consegna redatto in contraddittorio tra le Parti, come di seguito riportato:

- per il Lotto 1) ECOTEKNE : locali ubicati presso _____ come da allegata planimetria (all. a1) dotati degli arredi e delle attrezzature indicate nell'apposito Elenco);
 - per Lotto 2) LA STECCA : locali ubicati presso _____ come da allegata planimetria (b1) dotati degli arredi e delle attrezzature indicate nell'apposito elenco);
 - per Lotto 3) EX COLLEGIO FIORINI: locali ubicati presso _____ come da allegata planimetria (c1) non dotati di arredi ed attrezzature;
 - per Lotto 4) EX CODACCI PISANELLI: locali ubicati presso _____ come da allegata planimetria (d1) dotati degli arredi e delle attrezzature indicate nell'apposito Elenco);
2. Nell'uso del/i locali e degli arredi ed attrezzature eventualmente ivi ubicate il Concessionario dovrà usare la diligenza del buon padre di famiglia.
3. Il Concessionario dovrà utilizzare i locali oggetto della concessione e quanto altro avuto in consegna per lo scopo cui sono destinati e con la massima cura; le spese di ripristino per danni provocati da colpa o dolo agli impianti ed ai locali ad opera del concessionario saranno al medesimo addebitati.
4. Sono a carico della ditta concessionaria:
- la pulizia, in particolare gli ambienti lavoro, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dovranno essere costantemente puliti e le stoviglie dovranno essere trattate con detersivi idonei, che non lascino tracce e residui;
 - la fornitura, a proprie spese, di quanto necessario per garantire la massima igiene;
 - Dotarsi di registratore di cassa;
5. Sono, altresì, a carico del Concessionario la custodia e la manutenzione ordinaria dei locali degli arredi ed attrezzature eventualmente ivi ubicati messi a disposizione dall'Università.
4. Qualora il Concessionario non provveda puntualmente alle manutenzioni di propria competenza, l'Amministrazione si riserva la facoltà di provvedere autonomamente agli interventi necessari; le spese derivanti dai suddetti interventi verranno addebitate alla ditta aggiudicataria a valere sulla cauzione definitiva.
5. L'Amministrazione è esonerata da ogni responsabilità per uso improprio dei locali e degli impianti.
6. Il Concessionario è tenuto a provvedere direttamente, installando a propria cura e spesa, gli ulteriori arredi ed attrezzature come da Progetto tecnico presentato in sede di offerta nonché gli altri beni (vasellame e posateria, utensileria, macchina da caffè, ecc..) occorrenti per il corretto svolgimento del servizio e alla loro manutenzione ordinaria e straordinaria.
7. Nel caso in cui il Concessionario intenda effettuare lavori di adeguamento ed allestimento dei locali, i relativi interventi potranno essere eseguiti a propria cura e spese, previa autorizzazione dell'Università, nel rispetto delle prescrizioni impartite dalla stessa nonché dell'ottenimento da parte delle competenti autorità delle eventuali autorizzazioni necessarie ai sensi delle vigenti disposizioni di legge. Le opere eventualmente eseguite non rimovibili, saranno acquisite al patrimonio dell'Amministrazione.
8. Il Concessionario potrà implementare a proprie spese, sempre previa autorizzazione dell'Università, la dotazione di beni mobili, arredi e attrezzature, che dovranno essere conformi alla normativa vigente in materia (es. antincendio, tutela della sicurezza etc.).
9. Il Concessionario è, in ogni caso, tenuto alla manutenzione ordinaria e straordinaria degli allestimenti e dei beni di sua proprietà.
10. E' vietata l'installazione di flippers, videogiochi e simili e di quant'altro non sia strettamente connesso con la funzione di ristoro.
11. E' autorizzata l'installazione di radio e/o TV se indicata nel Progetto tecnico presentato in sede di offerta, e tutte le spese che ne deriveranno saranno interamente a carico del gestore, così come gli oneri per ottenere le autorizzazioni (es. SIAE etc. che dovranno essere a nome del Concessionario), e quant'altro prescritto dalla normativa vigente.
12. **Null'uso dei locali**, il Concessionario assicurerà che il servizio bar sia svolto in ambienti che rispettino la vigente normativa in materia di igiene degli alimenti, nonché di igiene e sicurezza del lavoro.
13. **Il In caso di sopravvenuta vetustà o obsolescenza dei beni mobili, delle attrezzature e degli arredi forniti dall'Università, il Concessionario provvederà, a suo totale carico, al rinnovo del suddetto mobilio e del suddetto materiale, previa comunicazione dell'operazione all'Università affinché quest'ultima possa verificarne l'effettiva vetustà e provvedere allo scarico inventariale dei predetti beni o dotazioni. In tal caso, il nuovo mobilio e il nuovo materiale resteranno di proprietà del gestore.**

14. In caso di dismissione di uno o più beni immobili oggetto della concessione e adibiti a servizio bar, l'Università comunicherà la data in cui i beni dovranno essere rilasciati con un preavviso di almeno tre mesi, senza che il concessionario abbia nulla a pretendere al riguardo.

15. Alla scadenza del contratto il Concessionario è tenuto a riconsegnare i locali e gli arredi e le attrezzature eventualmente ivi ubicate di proprietà dell'Amministrazione nello stato e nelle quantità risultanti dagli inventari e dal verbale di consegna, fatto salvo il rinnovo del mobilio e delle dotazioni che resteranno ai sensi di questo capitolato di proprietà del gestore, e fatta salva l'usura derivante dall'utilizzo normale e responsabile, indennizzando l'Università per gli eventuali deterioramenti e perdite imputabili a lui o ai suoi dipendenti o a terzi. Della riconsegna sarà sottoscritto apposito verbale in contraddittorio tra il gestore e l'Università.

Art. 7 – Corrispettivo della concessione

1. Il corrispettivo annuo della concessione, da intendersi, comprensivo anche delle spese per l'energia elettrica e per l'acqua, sarà quello risultante dall'offerta in rialzo offerta in sede di gara sui seguenti importi del canone annuo posti a base d'asta:

- Lotto 1) ECOTEKNE – Codice CIG: _____ € 36.562,79 canone annuo per complessivi € 182.813,95 (canone cinque anni)
- Lotto 2) LA STECCA – Codice CIG: _____ € 21.907,08 canone annuo per complessivi € 109.535,40 (canone cinque anni)
- Lotto 3) EX COLLEGIO FIORINI – Codice CIG: _____ € 4.381,37 canone annuo per complessivi € 21.906,85 (canone cinque anni)
- Lotto 4) EX CODACCI PISANELLI, – Codice CIG: _____ € 5.979,60 canone annuo per complessivi € 29.898,00 (canone cinque anni)

2. Per gli anni successivi al primo il corrispettivo annuo di concessione verrà aggiornato secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie degli operai ed impiegati (indice FOI).

3. Il corrispettivo annuo di concessione verrà versato dal Concessionario in rate trimestrali posticipate, entro i 10 giorni del mese successivo alla scadenza effettuando il relativo versamento tramite bonifico bancario in favore dell'Università del Salento con le seguenti coordinate:

IBAN IT 41 R 01030 16002 000060648227 SWIFT CODE PASCITM1LE2.

4. Nell'ipotesi di chiusura del bar per circostanze imprevedibili e indipendenti dalla volontà del Concessionario, o per cause di forza maggiore, il corrispettivo mensile verrà ridotto in proporzione di un numero pari a quello dei giorni di effettiva chiusura.

Art. 8 – Oneri e responsabilità del Concessionario

1. Oltre al pagamento del canone trimestrale di cui all'articolo 7, il Concessionario dovrà assumere a proprio carico l'intera attività connessa alla gestione del servizio (es. fornitura e stoccaggio delle derrate alimentari, pulizia e sanificazione ordinaria e straordinaria dei locali, raccolta e trasporto rifiuti, custodia e conservazione di quanto costituisce impianto, arredamento, scorte, ecc.).

2. Ogni onere e responsabilità della concessione del servizio bar è ad esclusivo carico, cura e spese del concessionario e, in particolare, rientra nelle sue responsabilità e obbligazioni:

- garantire il rispetto delle vigenti disposizioni in materia di somministrazione di alimenti e bevande, nonché in materia igienico-sanitaria;
- utilizzare i locali oggetto della concessione e quanto altro avuto in consegna per lo scopo cui sono destinati e con la massima cura; le spese di ripristino per danni provocati da colpa o dolo agli impianti ed ai locali ad opera del concessionario saranno al medesimo addebitati;
- pulizia: gli ambienti lavoro, gli impianti, le attrezzature e gli arredi dovranno essere costantemente puliti e le stoviglie dovranno essere trattate con detersivi idonei, che non lascino tracce e residui;
- fornire a proprie spese quanto necessario per garantire la massima igiene;
- è fatto obbligo di dotarsi di registratore di cassa;
- assicurare che il servizio sia svolto a regola d'arte.

3. Il concessionario dovrà provvedere alla conservazione di tutti i prodotti alimentari, confezionati e non, rispettando scrupolosamente le disposizioni di legge in materia. I cibi pre-confezionati dovranno essere conservati e venduti in apposite custodie e/o involucri. Per tutti i prodotti in vendita dovranno essere chiaramente indicati ed esposti, in modo visibile, ingredienti, prezzi e, ove prevista, la data di scadenza.

4. Il concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari in materia e, pertanto, deve provvedere, con propri oneri e spese, a tutti gli adempimenti necessari per l'ottenimento delle autorizzazioni amministrative e sanitarie necessarie per l'esercizio dell'attività di cui trattasi.

5. Il concessionario dovrà, inoltre, assumere a proprio carico la manutenzione dei locali e degli impianti secondo quanto previsto dall'articolo 6.

6. Il Concessionario sarà direttamente responsabile della scelta e dell'impiego del personale, e saranno a suo carico tutti gli oneri ed obblighi relativi al rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.

7. Nell'esecuzione del servizio bar, il concessionario si obbliga a rispettare per il personale impiegato le leggi concernenti la prevenzione degli infortuni sul lavoro, nonché tutte le norme in materia di assicurazione.

8. Si obbliga, altresì, ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto collettivo nazionale di lavoro per i propri dipendenti e gli accordi integrativi dello stesso in vigore per il tempo e nelle località in cui si svolge il servizio.

Art.8 - Oneri a carico dell'Università

1. L'Università mette a disposizione del concessionario i locali, per lo svolgimento del servizio bar, nonché l'energia elettrica, l'acqua.

2. Sono a carico dell'Università i costi di assicurazione per scoppio, incendio e furto relativi ad attrezzature di proprietà dell'Università, qualora detti fatti non possano essere imputati al conduttore, e quelli relativi ad infortuni, sempre non imputabili al conduttore, degli avventori all'interno dei locali.

3. Inoltre, resta a carico dell'Università la manutenzione straordinaria dei locali e degli impianti di sua proprietà.

Art. 9 - Responsabilità del Concessionario

1. Il Concessionario resta unico responsabile di tutti i danni causati a terzi ed a cose nell'esercizio della propria attività. In particolare, esso si assume tutte le responsabilità per il mancato rispetto delle norme in materia igienico-sanitaria, e per eventuali conseguenze dovute ad avvelenamenti e intossicazioni alimentari, esonerando l'Università da ogni e qualsiasi responsabilità dovesse verificarsi al riguardo. A tale scopo la ditta affidataria dovrà contrarre assicurazioni contro rischi inerenti la gestione del servizio.

2. Il Concessionario sarà direttamente responsabile della scelta e dell'impiego del personale, e saranno a suo carico tutti gli oneri ed obblighi relativi al rapporto di lavoro, secondo la normativa vigente.

2. L'Università rimane estranea sempre, anche in caso di permessa cessione di crediti, ad ogni vertenza che possa sorgere tra la ditta ed i suoi fornitori, creditori e terzi in genere.

Art.10 - Prevenzione e protezione luoghi di lavoro

1. Il Concessionario è responsabile nei confronti sia dell'Università che dei terzi della tutela della sicurezza, incolumità e salute dei lavoratori addetti al servizio.

2. Il Concessionario è tenuto al rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari sulla sicurezza e igiene del lavoro, sia di carattere generale che specifico per l'ambiente in cui si lavora ed, in particolare, dovrà:

- osservare le misure di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e s.m.i.
- rispettare i regolamenti e le disposizioni interne comunicate dall'Università;
- controllare la rigorosa osservanza delle norme di sicurezza e di igiene del lavoro da parte del personale;
- fornire all'amministrazione tempestiva segnalazione di ogni circostanza di cui venga a conoscenza e che possa essere fonte di pericolo.

Art. 11 – Responsabile del contratto

1. Il Concessionario del servizio bar dovrà comunicare all'Amministrazione, prima dell'inizio del servizio, il nominativo del Responsabile del contratto, con recapito di telefonia mobile e dovrà comunicare per scritto eventuali variazioni del Responsabile stesso.

2. Il Responsabile del contratto cura la realizzazione ed il buon andamento del servizio stesso, coordina l'attività degli operatori, cura le relazioni con il/i Direttore/i dell'esecuzione nominati dall'Università.

3. In particolare il Responsabile del contratto dovrà:

- comunicare tempestivamente i nominativi delle persone addette al servizio;
- coordinare lo svolgimento delle attività;
- accertare che il personale sia idoneo a svolgere le funzioni relative ai servizi oggetto del presente capitolato;
- garantire il rispetto da parte del personale di norme di comportamento previste dal capitolato e delle norme vigenti in materia (es. igienico-sanitarie etc.);
- garantire, in tempo utile ad evitare qualsiasi interruzione del servizio, la pronta sostituzione del proprio personale assente per qualunque ragione;
- segnalare tempestivamente al responsabile dell'esecuzione eventuali cause di forza maggiore che impediscono il regolare svolgimento del servizio.

4. Il Responsabile del contratto risponde della completa realizzazione del servizio affidato nonché dell'organizzazione del personale ed avrà il compito di rapportarsi con il/i Direttore/i dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione.

5. I costi relativi all'attività svolta dal Responsabile del contratto sono compresi nei costi di gestione dell'affidamento.

Art. 12 – Direttore dell'esecuzione

1. Il Direttore dell'esecuzione nominato dall'Amministrazione svolgerà i compiti e funzioni previsti dagli articoli 297 e seguenti del D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 recante il Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, e, in particolare:

- assicurerà la regolare esecuzione del contratto, verificando che le attività e le prestazioni contrattuali siano eseguite in conformità ai documenti contrattuali;
- sovrintenderà, anche tramite ispezioni e controlli, al buon uso e alla conservazione dei locali e dei beni affidati al gestore;
- controllerà la qualità e i prezzi dei prodotti venduti, la pulizia, e il funzionamento del bar in genere;
- effettuerà ispezioni presso i locali del/i bar anche per poter verificare il regolare svolgimento del servizio.
- verificare il rispetto delle modalità di pagamento dei canoni dovuti;
- monitorare tutti gli aspetti della gestione, che possano condurre all'irrogazione di penali.

Art. 13 – Cauzione

1. Il Concessionario è tenuto a costituire, prima della stipula del contratto a garanzia dell'esatto adempimento degli obblighi dallo stesso derivanti o dell'eventuale risarcimento dei danni, nonché delle somme che l'Università dovesse eventualmente sostenere durante il servizio per fatto della ditta medesima a causa di inadempimenti o cattiva esecuzione del contratto, una cauzione definitiva mediante polizza bancaria o assicurativa pari al 10 per cento del canone complessivo offerto per l'intera durata dell'affidamento ai sensi dell'articolo 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i..

2. La cauzione definitiva, prevista con le modalità di cui all'articolo 75, comma 3, deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'articolo 1957, comma 2, del codice civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

3. Si applicano le prescrizioni del succitato art. 113 del D.lgs. n. 163/2006 e ss.mm.i.i.

Art. 14 - Risoluzione anticipata

1. E' in facoltà dell'Università procedere alla risoluzione del contratto, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1456 c.c., nonché in via di autotutela, con incameramento della cauzione con riserva di risarcimento dei danni, nei seguenti casi elencati a titolo meramente indicativo e, pertanto, non tassativo ed esaustivo:

- interruzione del servizio protratta per oltre quindici giorni, salvo il caso di forza maggiore;
- inosservanza reiterata o grave delle disposizioni di legge, di regolamento nonché del presente capitolato;
- casi gravi di intossicazione alimentare;

- decadenza, revoca e o perdita delle licenze e/o delle autorizzazioni previste dalle disposizioni vigenti;
- nel caso in cui la ditta venga sottoposta ad una procedura concorsuale;
- nel caso di comportamenti della ditta idonei a connotare frode o collusione con soggetti collegati all'Università da rapporto organico o di dipendenza, in seguito a procedimenti promossi da qualsiasi autorità giudiziaria anche amministrativa a carico dell'appaltatore;
- nel caso di inadempimento dei disposti concernenti le disposizioni antimafia;
- mancato pagamento del canone relativo al servizio verificatosi per oltre trenta giorni.

2. In tutte le dette ipotesi, l'Università, oltre a procedere all'incameramento della cauzione, potrà ottenere il risarcimento dei danni ulteriori eventualmente subiti.

3. In caso di risoluzione del contratto, l'Università potrà affidare la parte rimanente del servizio alla ditta che segue immediatamente in graduatoria o, quando ciò non sia possibile, ad altra ditta.

4. Al concessionario inadempiente verranno addebitate le maggiori spese sostenute dall'Università, anche quelle relative al rinnovo della procedura di gara.

5. L'esecuzione in danno non esclude eventuali responsabilità civili e penali della ditta per il fatto originante la risoluzione.

6. In caso di risoluzione di diritto, l'Università è fin da ora facultata a rimettersi nel possesso dei locali dopo un preavviso di otto giorni. Entro lo stesso termine il concessionario dovrà sgomberare, a propria cura e spese, i locali. Il concessionario non potrà opporsi e dovrà far valere le proprie ragioni nelle competenti sede giudiziarie.

Art. 15 - Penalità

1. L'amministrazione avrà la facoltà di attivare controlli qualitativi e quantitativi sulle prestazioni contrattuali.

2. A tale scopo l'Università potrà effettuare ispezioni e controlli periodici al fine di accertare il regolare svolgimento del servizio in relazione alle prescrizioni stabilite nel disciplinare di gara, nel presente capitolato e nel contratto.

3. Qualora, a seguito delle suddette verifiche dovessero emergere irregolarità o conclusioni negative, l'amministrazione si riserva di applicare una penale proporzionale alla gravità dell'inadempienza sino ad un massimo del 5% del canone annuo per ogni violazione delle norme che disciplinano l'attività in oggetto, con particolare riferimento a:

- qualità degli alimenti distribuiti;
- qualità delle preparazioni;
- qualità del confezionamento dei cibi;
- rispetto dei prezzi contenuti nel listino prezzi;
- rispetto degli orari di apertura e chiusura dell'esercizio;
- stato di conservazione delle merci immagazzinate;
- igiene dei locali, delle attrezzature e del personale addetto;
- procedimento di disinfezione e di pulizia;
- corretto stato ed uso dei locali, degli impianti, delle attrezzature e degli arredi;
- rispetto delle norme di sicurezza.

4. Le penali verranno applicate con la sola formalità della previa contestazione scritta dell'inadempienza alla ditta affidataria, con termine di giorni cinque dalla data di ricevimento della stessa per eventuali difese scritte da parte della stessa ditta.

5. Resta salva la facoltà per l'amministrazione concedente, in caso di reiterato inadempimento, di risolvere il contratto.

6. Per l'interruzione ingiustificata del servizio verrà applicata una penale giornaliera di € 100,00 per ogni giorno di chiusura fino ad un massimo di giorni quindici; oltre tale termine si procederà alla risoluzione del contratto per inadempimento della ditta.

7. In particolare, **con riferimento al mancato, parziale o ritardato pagamento del canone di concessione, è stabilita una penale giornaliera pari allo 0,5% del canone dovuto per ogni giorno di ritardo, fino ad un massimo di 30 giorni.** Nel caso in cui il ritardo si protragga oltre tale periodo, l'Università procederà alla risoluzione del contratto, al recupero coattivo del credito, nonché alla richiesta di risarcimento danni.

8. Le comunicazioni di addebito relative alle penali saranno trasmesse a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento.

Art. 16– Recesso dal contratto

1. L'Università può recedere dal contratto, ai sensi dell'art. 21-sexies della legge n. 241/1990, nonché degli artt. 1373 e 1671 del codice civile.

2. La facoltà di recesso è esercitabile a mezzo lettera raccomandata ovvero Pec con un preavviso di giorni 30 (trenta).

Art. 17 – Coperture assicurative

1. Il concessionario è obbligato a dimostrare, prima della sottoscrizione del contratto, di possedere una polizza assicurativa di responsabilità civile per i terzi per l'intera durata del contratto a copertura del rischio da responsabilità civile in ordine allo svolgimento di tutte le attività di cui al presente capitolato d'oneri.

Art. 18 – Spese

1. Sono ad esclusivo carico dell'affidatario le spese contrattuali di bollo, registrazione e diritti di segreteria, nonché le eventuali spese conseguenti a tutte le tasse ed imposte presenti e future inerenti il servizio, salva diversa espressa disposizione legislativa.

Art. 19 – Riservatezza dei dati Personali

1. Il concessionario è tenuto a garantire che i dati di cui verrà in possesso siano tutelati nel rispetto delle disposizioni di cui al decreto legislativo n. 196/2003 e s.m.i. sulla riservatezza dei dati personali.

2. Il concessionario ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga in possesso e, comunque, a conoscenza, nell'esecuzione del contratto, di non divulgarli in alcun modo e in qualsiasi forma e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo, per scopi diversi da quelli strettamente necessari agli adempimenti contrattuali.

Articolo 20 - Divieto di cessione

1. E' fatto assoluto divieto al Concessionario di cedere, a qualsiasi titolo, la concessione, a pena di nullità della cessione stessa.

2. In caso di inadempimento da parte del Concessionario degli obblighi di cui al precedente comma, l'Amministrazione, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, ha facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto.

Art.21 – Rinvio ad altre norme

1. Per quanto non previsto dal presente capitolato si fa espresso riferimento al codice civile, a tutte le vigenti disposizioni di legge e di regolamento in vigore, compreso il vigente il Regolamento di Amministrazione, Finanza e Contabilità ed il Regolamento per l'Attività Contrattuale dell'Università del Salento.

Art. 22 – Foro competente

1. Per ogni controversia che dovesse sorgere tra le Parti relativamente all'applicazione o interpretazione del presente capitolato sarà competente il Foro di Lecce.

Lecce, 14 novembre 2014

Il Direttore Generale
Avv. Claudia De Giorgi